

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

a.s. 2025/2026

Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 39 del 15/12/2025 con proposta del Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 17/11/2025

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Acquisito il parere del Collegio dei Docenti che sullo schema del presente Regolamento si è espresso con parere favorevole acquisito all'unanimità (o a maggioranza) nella seduta del con delibera n.,

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, di modifica e integrazione del predetto Statuto;

Vista la Legge 30 ottobre 2025, n. 164 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

VISTO il DPR del 22 luglio 2025, n. 134, "Regolamento recante modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari e alle misure educative e riparative";

Visto il DPR dell' 8 agosto 2025, n. 135 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione."

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e i correlati riferimenti alla cittadinanza digitale e alla convivenza civile;

VISTE le Linee guida per l'Educazione civica e la Cittadinanza digitale del 2024

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

VISTA la Legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

CONSIDERATO che la scuola è comunità educante fondata sul rispetto reciproco, sulla corresponsabilità e sulla partecipazione democratica;

CONSIDERATO che il Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Patto Educativo di Corresponsabilità e strumento di attuazione dei principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti;

ANALIZZATE le esigenze di aggiornamento delle procedure disciplinari in coerenza con le più recenti disposizioni normative e con i principi dell'educazione alla cittadinanza responsabile;

ADOPTA il seguente Regolamento di Disciplina degli Studenti

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo e si ispira a valori costituzionali e democratici; è luogo di formazione e di educazione attraverso la relazione, lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La sua attività educativa si fonda sull'interazione tra docente-discente e ha come obiettivo, tra gli altri:

- lo sviluppo della personalità e dell'identità di ciascuno studente;
- la formazione di cittadini solidali e responsabili, aperti alle altre culture e liberi di esprimere opinioni, capaci di gestire conflittualità e di operare scelte, agendo responsabilmente per l'affermazione dei valori di libertà e giustizia.

Lo Studente ha diritto all'informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita scolastica, ha il diritto/dovere di partecipare responsabilmente e consapevolmente alle attività scolastiche ed è tenuto ad attenersi al Regolamento d'Istituto. Il rispetto reciproco è alla base di un clima di dialogo sereno e costruttivo all'interno del quale la scuola svolge la sua azione. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) ogni istituto ha il dovere di redigere un Regolamento di disciplina che preveda provvedimenti da attuare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente. Il D.P.R. 249/1998 ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria".

È affermato il principio innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte, per cui si dovranno prediligere comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l'essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all'autorità giudiziaria, per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa.

In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa.

L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia e della pluralità delle sue forme, promuove tutte le condizioni per far sì che la legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei processi di apprendimento.

In ottemperanza a quanto affermato, l'Istituto ha predisposto il seguente Regolamento di disciplina:

- lo studente ha il diritto di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari;
- l'infrazione disciplinare connessa al comportamento non ha influenza sulla valutazione del profitto;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente;
- allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica;
- le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere decise da un organo collegiale;
- l'allontanamento dello studente può essere disposto a titolo cautelativo, anche dal Dirigente Scolastico, come responsabile dell'Istituto, salvo ratifica del Consiglio di classe quando sono stati commessi reati, o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone (in tal caso la durata è proporzionale alla gravità del reato);
- le mancanze disciplinari commesse durante la sessione di esami sono sanzionate dalla commissione esaminatrice anche per candidati esterni;
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Articolo 1

a) Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti degli studenti e le relative conseguenze in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, alla riparazione del danno e al reinserimento nella comunità scolastica.
3. Ogni provvedimento disciplinare è proporzionato alla gravità dell'infrazione, tiene conto della situazione personale e relazionale dello studente e rispetta il principio del contraddittorio.

b) Diritti e doveri

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli impegni di studio;
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico, compresi i compagni, lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi;
- Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola (arredi, materiali e sussidi didattici);
- Agli studenti non è consentito utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione se non per fini didattici, non è altresì consentito effettuare foto, video tramite uso di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione;
- Lo studente ha il diritto di esporre le proprie ragioni prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari;
- Allo studente deve essere sempre garantita la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Articolo 2 – Interventi educativi, mancanze e sanzioni

Le mancanze disciplinari sono distinte in:

A – Infrazioni lievi (inosservanza occasionale)

B – Infrazioni di media gravità (violazioni ripetute o mancanza di rispetto)

C – Infrazioni gravi (atti lesivi della dignità o della sicurezza)

D – Infrazioni molto gravi (atti intenzionali di prevaricazione o violenza)

E – Infrazioni gravissime (atti che configurano reati o violenze gravi)

Le relative sanzioni hanno carattere educativo, riparativo o, nei casi più gravi, di allontanamento.

Tabella 1 – Classificazione delle infrazioni disciplinari per il secondo ciclo di istruzione aggiornata ai DPR 134/2025 e 135/2025, con un’attenzione più precisa per bullismo, cyberbullismo e uso scorretto delle tecnologie digitali. Sanzioni disciplinari e misure riparative

CATEGORIA	TIPOLOGIA DI INFRAZIONE ED ESEMPI	SANZIONE EDUCATIVA ORDINARIA	MISURE RIPARATIVE E PERCORSI EDUCATIVI OBBLIGATORI	ORGANO COMPETENTE
A – Infrazioni lievi (inosservanza occasionale) Comportamenti che non compromettono la sicurezza o la dignità, ma infrangono le regole di convivenza.	- Ritardi e assenze non giustificate- Disattenzione o disturbo lieve durante la lezione- Linguaggio non appropriato ma non offensivo- Mancanza del materiale o dei compiti- Uso improprio, non offensivo, del cellulare o di dispositivi elettronici	Nessun allontanamento. Colloquio con il docente o con il coordinatore di classe o con il DS. Richiamo scritto. Comunicazione alla famiglia.	Riflessione guidata sull’episodio e impegno di comportamento positivo.	Docente della classe
B – Infrazioni di media gravità (violazioni ripetute o mancanza di rispetto) Comportamenti reiterati che ledono la serenità della classe o il corretto svolgimento delle attività scolastiche.	- Mancanza di rispetto verso compagni o personale- Linguaggio offensivo o atteggiamenti provocatori- Uso improprio e reiterato dei dispositivi digitali durante le lezioni- Danni lievi a beni della scuola- Diffusione non autorizzata di immagini o registrazioni in ambito scolastico	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Attività di peer education, tutoraggio di compagni più giovani, partecipazione a iniziative solidali all’interno dell’Istituto	Cdc
C – Infrazioni gravi (atti lesivi della dignità o della sicurezza)	- Offese gravi o diffamazioni verso studenti o personale- Atti di bullismo verbale o	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni deliberato dal Consiglio di Classe con attività	Attività di cittadinanza attiva e solidale, al numero di ore di lezione per i quali e’ deliberato	Dirigente Scolastico / Consiglio di Classe

Comportamenti che incidono negativamente sul clima scolastico o violano i diritti altrui.	relazionale non sistematico- Diffusione di contenuti offensivi o denigratori su social o chat scolastiche- Danni materiali intenzionali- Mancata osservanza di misure di sicurezza	educativa documentata.	l'allontanamento. Le attività si svolgono presso "strutture ospitanti", con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti dovuta all'inidoneità delle stesse ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse le attività sono svolte a favore della comunità scolastica.	
D – Infrazioni molto gravi (atti intenzionali di prevaricazione o violenza) Comportamenti che violano gravemente la dignità, la sicurezza o i diritti di altri membri della comunità scolastica.	- Bullismo e cyberbullismo reiterato o organizzato- Minacce, percosse, aggressioni fisiche o morali- Diffusione o pubblicazione di materiale offensivo, lesivo o diffamatorio- Atti di discriminazione, sessismo, razzismo o omofobia- Introduzione o uso di sostanze o oggetti pericolosi- Danni gravi o reiterati a beni della scuola	Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni su delibera del Consiglio di Classe.	Come per la lettera C	Dirigente scolastico/Consiglio di Classe
E – Infrazioni gravissime (atti che configurano reati o violenze gravi) Comportamenti che compromettono in modo irreversibile	- Cyberbullismo grave o recidivo con diffusione di immagini o video lesivi- Violenza fisica o psicologica reiterata- Possesso o spaccio di sostanze vietate-	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni fino all'esclusione temporanea dalla comunità scolastica. Attivazione di	Attività rieducativa certificata; coinvolgimento dei servizi sociali e, se necessario, delle autorità competenti.	Consiglio di Istituto

la sicurezza e la convivenza civile	Furto, vandalismo su larga scala o danni ingenti- Oltraggio o aggressione a pubblico ufficiale	percorso rieducativo certificato. Se il rientro non è consigliato da famiglia, servizi sociali o autorità, lo studente può trasferirsi in altra scuola, anche in corso d'anno.		
-------------------------------------	--	--	--	--

Nuovi principi e note operative:

- Motivazione, proporzionalità e documentazione nel registro elettronico e negli atti del Consiglio di Classe.
- proporzionalità e funzione educativa delle sanzioni (art. 2 DPR 134/2025);
- obbligo di attività di cittadinanza digitale, volontariato, peer education o incontri di riflessione guidata per gli studenti allontanati (art. 3 DPR 134/2025);
- rilevanza del comportamento ai fini del credito scolastico e dell'ammissione dell'ammissione all'Esame di Stato (art. 2 DPR 135/2025);
- attenzione prioritaria agli atti di bullismo e cyberbullismo, in conformità con quanto previsto dalla Legge 71/2017, dalla Legge 70/2024 e dalle Linee guida ministeriali 2024 sulla convivenza civile.
- Verifica e certificazione delle attività rieducative

Tabella 2 – Criteri di attribuzione del voto di comportamento

Aggiornata ai sensi del DPR 134/2025 e in raccordo con il DPR 135/2025

Voto	Descrizione del comportamento	Indicatori osservabili	Conseguenze ai fini dell'ammissione finale e dell'attribuzione del credito
10 – Esemplare	Comportamento costantemente corretto, collaborativo, responsabile e rispettoso delle persone e delle regole.	Partecipazione attiva e costruttiva, autonomia e spirito solidale, ruolo positivo nel gruppo dei pari, promozione dei valori di cittadinanza.	Attribuibile nella fascia il massimo valore del credito scolastico
9 – Ottimo	Comportamento sempre rispettoso e collaborativo, con rari e lievi richiami.	Puntualità e impegno costante, disponibilità al dialogo e al confronto, partecipazione regolare alla vita scolastica.	Attribuibile nella fascia il massimo valore del credito scolastico
8 – Buono	Comportamento generalmente corretto, con qualche richiamo prontamente superato.	Rispetto delle regole con qualche dimenticanza o distrazione, collaborazione non sempre costante, eventuale richiamo o nota senza sanzione	NON attribuibile nella fascia il massimo valore del credito scolastico
7 – Discreto	Comportamento non sempre coerente con le regole di convivenza; necessità di interventi educativi.	Presenza di più richiami formali o note, eventuali allontanamenti brevi (fino a 2 giorni) con percorso riparativo completato, partecipazione irregolare alle attività di classe	NON attribuibile nella fascia il massimo valore del credito scolastico
6 – Sufficiente	Comportamento problematico o reiteratamente scorretto, ma seguito da percorsi di recupero educativo.	Violazioni gravi o ripetute delle regole, allontanamenti fino a 15 giorni con percorso rieducativo svolto, scarsa partecipazione alle attività riparative	Classi intermedie: sospensione del giudizio e assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse al voto di comportamento. La mancata presentazione dell'elaborato ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione Classi quinte: stesso elaborato da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo
< 6 – Non sufficiente	Comportamento gravemente scorretto, violento o lesivo della dignità di altri, non seguito da ravvedimento.	Atti di bullismo, cyberbullismo, violenza fisica o morale Recidiva o mancata partecipazione ai percorsi educativi Allontanamento superiore a 15 giorni senza evidenze di cambiamento	NON ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato

Criteri integrativi e procedurali

1. La valutazione del comportamento è deliberata dal **Consiglio di Classe** e **documentata in sede di scrutinio finale**.
2. Le **sanzioni disciplinari** non determinano automaticamente una riduzione, ma diventano **oggetto di riflessione pedagogica**: si valuta non solo il fatto, ma anche la risposta dello studente.
3. Come già indicato nella tabella 2 il voto di comportamento concorre al **credito scolastico** e può determinare la **non ammissione all'Esame di Stato** se inferiore a **sei decimi**.
4. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe deve sempre motivare nel verbale le decisioni relative a:
 - voto di comportamento inferiore a 7;
 - ammissione con riserva;
 - eventuale non ammissione per comportamento.
5. Per “strutture ospitanti” si intendono enti e associazioni del Terzo settore che aderiscono ad apposito avviso pubblico predisposto dall’USR sulla base di requisiti e di criteri definiti dal MIM. Spetta all’USR, dopo averne verificato i requisiti, fornire alle scuole gli elenchi degli enti idonei. Le scuole, a loro volta, evidenziano nel PTOF quali siano le attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso tali strutture da parte dei propri studenti “allontanati” nonché le relative modalità di raccordo e di coordinamento: a tal fine, le scuole “individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell’ambito del personale scolastico. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l’obbligo di vigilanza sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale vanno computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento di tali attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento.
6. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

7. In caso di bullismo o cyberbullismo, la scuola deve attivare il referente dedicato e redigere una scheda di monitoraggio con esiti del percorso.

Attività alternative e riparative

Si può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti che possano utilmente costituire una riparazione del danno e tendere al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente, in un'ottica sempre riabilitativa e mai punitiva. A titolo esemplificativo possiamo quindi includere, in alternativa alle sanzioni di allontanamento, tutte quelle attività svolte a favore della comunità scolastica.

In particolare sono previste:

- riordino della biblioteca o di altri spazi della collettività scolastica;
- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per altri studenti;
- aiuto prestato a compagni diversamente abili nella fruizione di alcune attività della scuola;
- pulizia dei locali interni ed esterni alla scuola;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale e la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- altre attività suggerite dai componenti del Consiglio di classe.

L'attività alternativa non comporta la cancellazione del provvedimento disciplinare ma evidenzia che l'allievo ha assunto consapevolezza della manchevolezza del suo operato, di cui il consiglio di classe terrà conto nel momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio.

Criteri generali di applicazione

1. I percorsi rieducativi **non sostituiscono le sanzioni**, ma ne rappresentano **complemento formativo** (art. 2 DPR 134/2025).
2. Ogni attività deve essere **proporzionata alla gravità dell'infrazione e adeguata all'età e alla maturità dello studente**.
3. Le attività possono essere **in orario scolastico o extrascolastico**, anche in collaborazione con enti esterni (Comune, associazioni, centri di volontariato).
4. Il completamento del percorso viene **attestato nel fascicolo personale dello studente e può influire positivamente sul voto di comportamento**.

Note operative e garanzie procedurali

1. Ogni sanzione deve essere **proporzionata alla gravità dell'infrazione e motivata nel verbale** dell'organo competente.
2. Lo studente ha sempre diritto a:
 - essere informato degli addebiti;
 - esporre le proprie difese;
 - essere accompagnato da un genitore o da una persona di fiducia (art. 4 DPR 134/2025).
3. Le sanzioni hanno **finalità educativa e riparativa**, non punitiva.
4. Nei casi di **bullismo e cyberbullismo**, il Consiglio di Classe deve attivare il **Referente d'Istituto** e il **protocollo di intervento** previsto dalle *Linee guida 2023*.
5. Le sanzioni e i percorsi completati vengono **annotati nel fascicolo personale dello studente**, con indicazione di esito e durata.
6. Il **completamento positivo del percorso rieducativo** consente la **revisione della sanzione** o il **recupero del voto di comportamento** fino alla sufficienza.

Art. 3 : Ambito di applicazione

- Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni, attività di Scuola-lavoro
- Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

Art. 4: Proporzionalità della sanzione

Le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione, considerando la gravità, la recidiva e la situazione personale dello studente (principio della gradualità e della personalizzazione).

- Le sanzioni più gravi (es. sospensioni superiori a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio) richiedono la delibera del consiglio d'istituto e sono previste solo nei casi ritenuti di gravità eccezionale.

- È opportuno prevedere la conversione della sanzione in un'attività educativa o riparativa, ove possibile, in ragione del modello rieducativo.
- Ogni infrazione va contestata, lo studente deve essere ascoltato e la famiglia informata in forma scritta, al fine del rispetto delle garanzie procedurali.

In nessun caso la valutazione del comportamento può incidere sul voto assegnato alle discipline

Art. 5. Risarcimento del danno

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Art. 6 : ipotesi di reato

- Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Procedura per l'Irrogazione delle Sanzioni e Diritto di Impugnativa

Tutti i procedimenti disciplinari sono improntati al principio della **massima garanzia del diritto di difesa** e del **contraddittorio**. Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (DPR 249/98, art. 4, c. 1).

Ogni provvedimento disciplinare deve essere **proporzionato** alla gravità dell'infrazione e motivato.

PROCEDIMENTO

La procedura di irrogazione di una sanzione a carico di uno studente è un procedimento amministrativo che prevede una serie di passaggi obbligatori.

La competenza spetta al Consiglio d'istituto per le sanzioni gravi che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, mentre per tutte le altre intervengono il Dirigente scolastico o il Consiglio di classe, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Quando non si tratta di una semplice ammonizione, il Dirigente Scolastico o un suo delegato o il Coordinatore di Classe, notifica l'apertura del procedimento all'alunno e alla sua famiglia tramite una contestazione di addebito scritta; subito dopo provvede a convocare l'organo competente.

Il Dirigente Scolastico, per le mancanze disciplinari rientranti nei casi di competenza del Consiglio di Classe in seduta straordinaria e composizione Docenti e Rappresentanti di classe, ricevuto dal Coordinatore di Classe o da altro appartenente al Personale Scolastico, idoneo rapporto, raccoglie eventuali ulteriori informazioni o prove a carico nonché dichiarazioni orali e memorie delle eventuali persone offese. Convoca, *entro 10 giorni scolastici dall'evento* il Consiglio di Classe in composizione straordinaria (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) e dà comunicazione del giorno della discussione allo studente incolpato, ai propri genitori e alle eventuali persone che ne hanno la potestà genitoriale, nel caso che l'alunno sia minorenne. In fase di dibattimento lo Studente incolpato ha facoltà di far pervenire memoria difensiva. Se lo studente incolpato è minorenne vengono ammessi a partecipare al Consiglio di Classe straordinario i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale che, su consenso del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe, hanno facoltà di intervenire. La seduta disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi (fase della istruzione dibattimentale e fase della deliberazione). La prima fase è pubblica e si svolge alla presenza di tutti gli interessati, la seconda fase è riservata unicamente al Consiglio di Classe.

- FASE DIBATTIMENTALE è finalizzata alla ricostruzione dell'evento; nello specifico il Presidente:

1. nomina il segretario verbalizzante che procederà alla verbalizzazione in via riassuntiva, salvo che taluno dei componenti il Consiglio di Classe o lo studente incolpato chiedano espressamente che alcune dichiarazioni siano trascritte integralmente;
2. verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi gli eventuali componenti in conflitto d'interesse);
3. invita il Coordinatore della Classe a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti contestati;
4. se lo studente incolpato è presente, gli contesta l'infrazione disciplinare e chiede se vuole esporre le sue difese ed essere ascoltato. E' facoltà dello studente incolpato avvalersi di testimoni a suo favore.
5. ogni componente del Consiglio di Classe può fare domande allo studente incolpato, se lo ritiene opportuno.

Terminata la prima fase il Presidente nella persona del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe dichiara terminata la seduta.

- FASE DELLA DELIBERAZIONE è finalizzata alle decisioni da assumere. Il Consiglio di Classe si riunisce in seduta straordinaria entro 10 giorni ed emette la sanzione disciplinare a maggioranza e in caso di parità vale l'ulteriore voto del Presidente.

La sanzione irrogata motivata va comunicata per iscritto alla persona interessata e ai genitori o a chi ne assume la potestà genitoriale e ha efficacia attraverso un decreto del Dirigente scolastico. **La sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.** Nel disporre, eventualmente, l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica, da proporre allo studente sanzionato. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

4. Procedura per Sanzioni Gravissime (di competenza del Consiglio di Istituto)

Per le sanzioni che comportano l'**allontanamento superiore a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'Esame di Stato**, la competenza è del **Consiglio di Istituto**.

- Il Consiglio di Classe formula una **proposta motivata** al Consiglio di Istituto.
- c) Il Consiglio di Istituto, acquisiti gli atti e garantito il **contraddittorio** (con modalità analoghe al C.d.C. per il diritto di difesa), **delibera** la sanzione definitiva.

5. Diritto di Impugnativa e Organo di Garanzia

a) **Ricorso:** Contro l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare, chiunque ne abbia interesse (generalmente l'alunno o i suoi genitori) può proporre **ricorso** all'**Organo di Garanzia dell'Istituto**.

b) **Termini:** Il ricorso deve essere presentato **entro quindici giorni** dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.

c) **Decisione:** L'Organo di Garanzia è tenuto a decidere **entro dieci giorni** dal ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

d) **Funzione:** L'Organo di Garanzia esamina i ricorsi verificando la corretta applicazione del Regolamento e la congruenza delle sanzioni rispetto ai principi del DPR 249/98 e del DPR 134/2025.

6. Ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato), che decide in via definitiva sui reclami presentati dagli studenti o dai loro genitori in merito all'applicazione del presente Regolamento.

 ALLEGATO – SCHEDA RIASSUNTIVA ORGANO DI GARANZIA (secondo ciclo)

Voce	Descrizione
Denominazione	Organo di Garanzia interno all'Istituzione scolastica
Riferimenti normativi	✓ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, art. 5 (Statuto delle studentesse e degli studenti) ✓ D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Modifiche allo Statuto) ✓ D.P.R. 134/2025 (Valutazione del comportamento) ✓ D.P.R. 135/2025 (Ammissione agli esami di Stato)
Composizione (secondo ciclo)	Dirigente scolastico (Presidente) Un docente designato dal Collegio dei docenti Un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto Un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto Un rappresentante del personale ATA Viene designato un supplente per ciascuna componente in elenco per coprire le assenze o le incompatibilità.
Durata in carica	3 anni scolastici (rinnovabile una sola volta). In caso di cessazione anticipata si procede alla surroga.
Funzioni principali	✓ Decide sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari ✓ Esamina conflitti in merito all'applicazione dello Statuto ✓ Garantisce il rispetto delle garanzie procedurali ✓ Può proporre linee guida per la revisione del regolamento disciplinare
Ambito di competenza	Tutti gli studenti dell'Istituto; particolare attenzione ai casi che incidono sulla valutazione del comportamento o sull'ammissione agli esami.